

DIRETTIVE

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 9 ottobre 1990

sulle bande di frequenza designate per l'introduzione coordinata nella Comunità del servizio pubblico paneuropeo di radioavviso terrestre

(90/544/CEE)

II. CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (¹),

in cooperazione con il Parlamento europeo (²),

visto il parere del Comitato economico e sociale (³),

considerando che con la raccomandazione 84/549/CEE (⁴) il Consiglio auspica l'introduzione di servizi sulla base di un approccio comune armonizzato nel settore delle telecomunicazioni;

considerando che le risorse offerte dalle moderne reti di telecomunicazione devono essere sfruttate appieno ai fini dello sviluppo economico della Comunità;

considerando che i servizi di radioavviso dipendono dall'assegnazione e dalla disponibilità di canali di frequenza adeguati per trasmettere e ricevere rispettivamente mediante stazioni base fisse ed appositi ricevitori;

considerando che le frequenze ed i sistemi pubblici di radioavviso terrestre attualmente impiegati nella Comunità presentano notevoli differenze e non consentono a tutti gli utenti di sfruttare nel corso dei loro spostamenti i vantaggi offerti da servizi e mercati di livello europeo;

considerando che l'introduzione di un sistema più perfezionato di radioavviso, denominato «European Radio Messaging System» (ERMES) le cui specifiche sono definite dall'Istituto europeo per le norme di telecomunicazioni (ETSI) fornirà un'opportunità unica per porre in essere un servizio di radioavviso veramente paneuropeo;

considerando che la Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e telecomunicazioni (CEPT) ha individuato nella banda non abbinata di frequenze 169,4-169,8 MHz la banda più idonea per un servizio pubblico di radioavviso e che tale scelta è conforme alle disposizioni del regolamento sulle comunicazioni via radio dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT);

considerando che la raccomandazione CEPT T/R 25-07 sul coordinamento delle frequenze per il servizio europeo

(¹) GU n. C 43 del 23. 2. 1990, pag. 6.

(²) GU n. C 15 del 22. 1. 1990, pag. 84 e GU n. C 231 del 17. 9. 1990, pag. 86.

(³) GU n. C 298 del 27. 11. 1989, pag. 27.

(⁴) GU n. L 298 del 16. 11. 1984, pag. 49.

di radioavviso ha designato i canali europei per il sistema ERMES;

considerando che alcune parti della banda di frequenze sono o saranno destinate da alcuni Stati membri ad altri servizi radiofonici;

considerando che la progressiva disponibilità della necessaria parte nella banda di frequenze indicate in precedenza sarà indispensabile per la creazione di un vero e proprio servizio paneuropeo di radioavviso;

considerando che è necessaria una certa elasticità per tener conto delle esigenze in materia di frequenza, che differiscono tra gli Stati membri; che si deve far sì che la necessità di questa elasticità non rallenti l'espansione del servizio paneuropeo;

considerando che si dovranno eventualmente prevedere procedure di coordinamento fra paesi vicini;

considerando che l'applicazione della raccomandazione 90/543/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativa all'introduzione coordinata nella Comunità di un servizio pubblico paneuropeo di radioavviso terrestre (⁵), garantirà il lancio di un sistema paneuropeo per il 31 dicembre 1992 al più tardi;

considerando che, in base alle attuali tendenze tecnologiche e commerciali, è realistico prevedere la designazione della banda 169,4-169,8 MHz come la banda nella quale scegliere le frequenze richieste dalle esigenze commerciali legate all'attuazione e all'espansione di un servizio pubblico paneuropeo di radioavviso terrestre;

considerando che la direttiva 83/361/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, concernente la prima fase del reciproco riconoscimento dell'omologazione delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni (⁶), consentirà di definire al più presto specifiche comuni di conformità applicabili al sistema pubblico paneuropeo di radioavviso terrestre;

considerando che la relazione sul servizio radiomobile pubblico, redatta dal Gruppo analisi e previsioni (GAP) per conto del Gruppo di alti funzionari delle telecomunicazioni (SOG-T) raccomanda caldamente alle amministrazioni delle telecomunicazioni di accordarsi per utilizzare le stesse frequenze radio per tale sistema pubblico paneuropeo di radioavviso;

considerando che sono stati espressi pareri favorevoli su tale relazione da parte delle amministrazioni delle telecomunicazioni, della CEPT e dei costruttori di apparecchiature per telecomunicazioni negli Stati membri;

(⁵) Vedi pagina 23 della presente Gazzetta ufficiale.

(⁶) GU n. L 217 del 5. 8. 1986, pag. 21.